

Sanzioni ridotte per chi omette o evade contributi e premi assicurativi

Lavoro



Le nuove regole ridurranno di 50 milioni di euro all'anno le entrate di Inps e Inail

Barbara Massara

Al fine di favorire l'emersione del lavoro sommerso e rendere maggiormente vantaggioso quello regolare, il nuovo decreto Pnrr ridisegna il quadro sanzionatorio dell'omissione e dell'evasione contributiva. È questa la finalità dall'articolo 30, comma 1, del decreto legge 19/2024, che modifica e integra, con decorrenza 1° settembre 2024, il sistema sanzionatorio delle violazioni dei versamenti dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi contenuto nell'articolo 116, comma 8, lettere a) e b) della legge 388/2000.

Con riferimento alla fattispecie dell'omissione contributiva (lettera a), consistente in un mancato, parziale o tardivo versamento di debiti risultanti da denunce/dichiarazioni obbligatorie e quindi da rapporti non occultati, è stato mantenuto l'impianto base originario che prevede una sanzione amministrativa annua pari al tasso unico di riferimento (Tur) maggiorato del 5,5%, nei limiti di un importo non superiore al 40% del debito.

La disciplina è stata integrata dalla previsione di una sanzione ridotta al 5,5% annuo, applicabile nel caso in cui il pagamento sia effettuato, in unica soluzione, entro 120 giorni dall'originaria scadenza. Considerato un debito al 31 agosto 2024 di mille euro (scadenza 16 settembre), se il pagamento fosse effettuato entro il 14 gennaio 2025 (entro 120 giorni) la nuova sanzione (5,5% annuo) ammonterebbe a 18 euro, in luogo della precedente di 32,8 euro (5,5% + 4,5% corrispondente all'attuale tasso Tur o Bce).

Anche con riferimento all'evasione (lettera b), fattispecie connessa a un'omessa presentazione della denuncia o della dichiarazione al fine di occultare il rapporto di lavoro, è stato conservato il sistema originario basato su una sanzione pari al 30% in ragione d'anno, di importo massimo pari al 60% dei contributi e premi non versati.

È stata altresì mantenuta l'ulteriore casistica, che prevede l'applicazione della medesima sanzione dell'omissione (Tur + 5,5% nei limiti del 40% dell'importo evaso), qualora la denuncia sia spontaneamente presentata entro 12 mesi (dall'evasione) con pagamento entro i successivi 30 giorni (dalla presentazione della denuncia). A tale caso è stata aggiunta la specificazione che il pagamento può essere effettuato in un'unica soluzione o a rate (con versamento della prima entro 30 giorni), secondo le regole dell'articolo 2 del Dl 338/1989, e che l'omesso o tardivo pagamento di una rata comporta il "ritorno" alla sanzione ordinaria del 30% annuo.

Nuova è, invece, la previsione della sanzione pari al Tur maggiorato del 7,5% in ragione d'anno, applicabile nel caso in cui la denuncia spontanea sia presentata entro i 12 mesi ma il pagamento sia effettuato dopo i 30 giorni, però entro 90 giorni (dalla denuncia), sempre in

un'unica soluzione o a rate.

Al comma 8 dell'articolo 116 è stata altresì aggiunta la nuova lettera "bbis" secondo cui, in caso di debiti rilevati d'ufficio o a seguito di accertamenti ispettivi da parte degli enti, la sanzione ordinaria per l'omissione (Tur + 5,5%) o l'evasione contributiva (30%) è dovuta in misura pari al 50% se il versamento, in un'unica soluzione o della prima rata, è effettuato entro 30 giorni dalla notifica della contestazione.

Attraverso la modifica apportata all'articolo 116, comma 10, viene ridotto, dalla sanzione per omissione contributiva (Tur + 5,5%, nei limiti del 40% del debito) al pagamento dei soli interessi, il mancato o tardivo versamento derivante da oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa. La condizione è che il pagamento del debito, comprensivo degli interessi, sia effettuato nei termini indicati dagli enti impositori.

Secondo la relazione tecnica del decreto legge, il generale alleggerimento del sistema sanzionatorio comporterà, ogni anno, minori entrate per 39,4 milioni nei confronti dell'Inps e 11 milioni di euro per l'Inail.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole
24 ORE

Il Sole
24 ORE

**TEMPERE E TI
QUANDO LA I**

Dalla sezione aurea nei dipinti o dalle elissi dei volti di Modigliani, la storia dell'arte. Scopriamo in dietro alla bellezza e hanno ispirato chi ama la matematica quanto a

IN EDICOLA DA MARTÌ
*Oltre al prezzo del quotidiano. Offerta

1A
Ordina la tua copia su P e ritralla, senza costi né pagamento anticipato

@ in d f x